

ooooo00000O00000000000ooooo

Rifiuti



Competenze e giurisdizione

(articolo 262 del D.L.gs n. 152/2006 - Parte IV)

“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”

a cura di Federico Colautti

Salzano (VE), il 11 maggio 2006

Come è ormai noto è stato pubblicato, sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88, il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che è entrato in vigore il 29 aprile 2006.

Senza voler entrare nell’immenso dell’articolato normativo si ritiene necessario porre l’attenzione e svolgere alcune considerazioni di carattere operativo relativamente all’applicazione delle sanzioni amministrative della parte IV del Decreto in parola, in quanto di immediata applicazione e di carattere generale.

Ciò per segnalare che quanto previsto relativamente alle competenze e alla giurisdizione dall’ormai abrogato articolo 55 del D.Lgs n. 22/97¹, l’odierno articolo 262² del decreto in analisi, le ha modificate, infatti pur rimanendo la competenza generale all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in capo alla Provincia; **l’eccezione a favore del Comune non è più per le ipotesi di:**

- **Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti**
(allora art. 50, comma 1, in relazione all’art 14/1c. - **ora art. 255/1c. in relazione all’art. 192/1**);
- **Immissione nelle acque di rifiuti solidi/liquidi**
(allora art. 50, comma 1, in relazione all’art 14/2c. - **ora art. 255/1c. in relazione all’art. 192/2**);
- **Immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari**
(allora art. 50, comma 1, in relazione all’art 43/2c. - **ora art. 255/1c. in relazione all’art. 226/2**);
- **Mancata consegna di veicolo al centro di raccolta autorizzato da parte del proprietario dello stesso**
(allora art. 50, comma 1, in relazione all’art 46/1c. - **ora art. 255/1c. in relazione all’art. 231/1**);

¹ **Articolo 55. (Competenza e giurisdizione). D.L.gs n. 22/97 (abrogato a norma dell’articolo 264 del D.L.gs n. 152/2006)**

[1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, **ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.**

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.]

² **Articolo 262. Competenza e giurisdizione. del D.L.gs n. 152/2006)**

1. Fatte salve le altre disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, **ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.**

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.

- **Mancata consegna di veicolo alla succursale della casa costruttrice centro di raccolta autorizzato da parte del proprietario dello stesso**
(allora art. 50, comma 1, in relazione all’art 46/2c. - ora art. 255/1c. in relazione all’art. 231/2);
- **Mancata consegna, conferimento dei beni durevoli per uso domestico**
(allora art. 50, comma 1, in relazione all’art 44/1c. – ora ipotesi non più prevista);

ma, bensì solo per le previsioni relative allo:

- **Smaltimento in discarica di imballaggi e dei contenitori recuperati,**
(allora art. 54, comma 2, in relazione all’art 43/1c. - ora art. 261/3³c. in relazione all’art. 226/1⁴);

In sintesi, ove si debba procedere alla contestazione di un illecito amministrativo previsto per le violazioni alle norme del capo IV del D.L.gs. n. 152/2006, a verbale **dovrà indicarsi la competenza del Comune a ricevere scritti difensivi ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 689/81 unicamente per la previsione dell’illecito di cui all’art. 261/3c. in relazione all’art. 226/1, riguardante il divieto di smaltimento in discarica di imballaggi e dei contenitori recuperati. Per tutte le altre ipotesi la Provincia.**

Ne consegue che la competenza all’adozione dell’ordinanza di cui all’articolo 18 della legge n. 689/81 sarà parimenti ripartita, in generale alla Provincia e per il solo caso indicato, al Comune, come peraltro i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di specie⁵.

Va inoltre precisato che nulla è stato variato in ordine alla competenza per il giudizio di opposizione all’ordinanza e che a mente dell’articolo 22 bis della legge n. 689/81 è competente il Tribunale, infatti il comma 1 prevede che l’opposizione si propone in detta sede quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di *“tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette”*

³ **Comma 3, articolo 261 (Imballaggi) del D.L.gs n. 152/2006**

3. **La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.** La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interne imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5.

⁴ **Comma 1, articolo 226 (Divieti) del D.L.gs n. 152/2006**

1. **È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.**

⁵ **Articolo 263 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del D.L.gs n. 152/2006**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, **fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.**

VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE

(allora art. 50, comma 1, in relazione all’art 14/1c.- ora art. 255/1c. in relazione all’art. 192/1);

L'anno ____ addì ____ del mese di ____ alle ore ____, negli uffici del Comando intestatario, il sottoscritto Funzionario/Istruttore/Agente di P.L. ____ appartenente al Corpo di Polizia Locale di ____, a seguito disamina atti d’ufficio (verbale di sopralluogo n. ____ del ____) relativo al sopralluogo effettuato il ____ verso le ore ____ dagli Agenti ____ in via ____ di questo Comune, **ha accertato la violazione a quanto disposto dall’articolo 255, comma 1, in relazione all’articolo 192, comma 1 del D.L.vo n. 152/2006,** da parte di:

del Sig. ____ nato a ____ il ____ e residente a ____ in via ____ n. ____ in qualità di obbligato in solido,

in quanto, antecedentemente al giorno ____ alle ore ____, ignoti in via ____ presso il civico n. ____ abbandonavano rifiuti urbani indifferenziati quali: ____ per una quantità di circa, risultanti (dagli accertamenti effettuati sul posto, di cui al verbale di sopralluogo sopra menzionato) di proprietà del Sig. ____ sopra meglio generalizzato.

Si dà atto che la violazione non è stata contestata all’atto dell’accertamento in quanto il trasgressore non era presente

Per la violazione di cui sopra è prevista, ai sensi dell’art. 255, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, una sanzione da € 25,00 a € 154,00.

Ai sensi dell’articolo 16 della L. n. 689/81 è ammesso il pagamento, in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, pari a € 50,00 per la violazione, più le spese di procedura ammontanti a € 5,60

per un totale da versare di € 55,60

Entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 55,60 mediante versamento a mezzo c.c.p. ____ intestato a questo Corpo di Polizia Locale oppure mediante versamento alla Tesoreria Comunale presso qualsiasi filiale della ____.

Entro 30 gg. dalla data di contestazione/notifica del presente verbale, il trasgressore e/o l’obbligato in solido, potranno far pervenire scritti difensivi e documenti alla **PROVINCIA DI** ____ nonché chiedere, al contempo, di essere sentiti ai sensi dell’art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689.

RELATA DI NOTIFICA: il verbale viene notificato con Racc. A.G. spedita dall’Ufficio P.T. di ____.

____ lì, _____

Il Funzionario/Istruttore/Agente di P.L.

Visto : Il Comandante